

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 792-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 29 novembre 1966
modificato dalla 11ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei
deputati nella seduta del 22 febbraio 1967 (V. Stampato n. 3618)*

d'iniziativa del senatore SALARI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 febbraio 1967*

**Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e
dell'olio di semi**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'olio ottenuto dalla estrazione a mezzo solvente o dalla pressione meccanica di semi oleosi e successivamente sottoposto, per essere reso commestibile, a processo industriale di rettificazione, altrimenti detto « di raffinazione », dev'essere denominato « olio di semi ».

Alla suddetta denominazione dovrà aggiungersi l'indicazione della specie del seme oleoso semprechè l'olio di semi sia stato prodotto da una sola specie, mentre qualora l'olio di semi sia costituito da miscele di oli prodotti da diverse specie di semi oleosi, esso dovrà essere denominato « olio di semi vari ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 2.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi aggettivo qualificativo e di qualsiasi illustrazione alle denominazioni di cui all'articolo precedente.

Il marchio, anche se di fantasia, non deve comunque indurre in inganno il consumatore.

Art. 3.

Gli oli di semi, destinati al consumo alimentare, devono essere esenti da coloranti aggiunti. La decolorazione degli oli di semi dai pigmenti eventualmente presenti deve essere tale che l'assorbimento spettrofotometrico a 420 e 457-460 millimicron — corrispondente ai massimi di assorbimento della clorofilla e del carotene — non superi rispettivamente i valori di 0,20 e di 0,10 misurati sull'olio tal quale, in vaschette da centimetri 1, in riferimento all'esame normale.

Art. 4.

Negli annunci propagandistici effettuati a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo, è fatto obbligo di far precedere la denominazione di cui all'articolo 1 all'indicazione del prodotto che si reclamizza, anche se in altra parte dell'annuncio pubblicitario il prodotto viene chiaramente indicato con la sua propria denominazione di « olio di semi ».

Art. 5.

Le oleine, le morchie e gli altri sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva, degli oli estratti dalle sanse d'oliva e degli oli di semi, ottenuti nelle raffinerie nazionali o importati dall'estero, devono essere denaturati nello stabilimento di produzione o in apposito stabilimento di denaturazione, previamente autorizzato dal Ministero delle finanze, e devono circolare con apposita bolletta di accompagnamento.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Gli oli di semi, destinati al consumo alimentare, devono essere esenti da coloranti aggiunti. La decolorazione degli oli di semi dai pigmenti eventualmente presenti deve essere tale che gli assorbimenti spettrofotometrici a 420 e 453 millimicron, corrispondenti rispettivamente ai massimi di assorbimento della clorofilla e del betacarotene, non superino i valori di 0,20 e di 0,10 misurati sull'olio, diluito con eguale volume di esano, in vaschette da centimetri 1, con riferimento all'esano normale.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Le sostanze denaturanti devono essere fornite dalle ditte interessate e riconosciute idonee da parte del Laboratorio chimico centrale delle dogane e I. I., sentito il Ministero della sanità per quanto attiene agli aspetti farmacotossicologici.

Art. 6.

Chiunque produca glicerina è tenuto a presentare denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio e a tenere un registro di carico e scarico vidimato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione sul quale deve registrare le quantità giornalmente prodotte e quelle vendute e uscite dalla fabbrica, nonchè il nome e l'indirizzo dei rispettivi destinatari.

Art. 7.

Gli oli di oliva commestibili e gli oli di semi commestibili devono circolare nel territorio dello Stato esclusivamente confezionati in recipienti di qualsiasi capacità, chiusi e muniti di suggello di garanzia recante la denominazione o la sigla del confezionatore, applicato in modo tale da impedire che il contenuto del recipiente possa essere estratto senza la rottura del suggello stesso. Sui recipienti devono risultare con caratteri indelebili, ben visibili e in lingua italiana, la denominazione del prodotto secondo le norme vigenti, il volume o il peso netto della merce, il nome e il cognome o la ragione sociale del confezionatore ed il luogo dello stabilimento di confezionamento.

Le norme di cui al precedente comma non si applicano quando venga trasferito olio di oliva dal frantoio al deposito del produttore e dal deposito di questi a quello del primo acquirente. Dette norme non si applicano quando l'olio d'oliva è inviato mediante autocisterne o cisterne ferroviarie o navali.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Gli oli di oliva commestibili e gli oli di semi commestibili devono circolare nel territorio dello Stato esclusivamente confezionati in recipienti di qualsiasi capacità, ermeticamente chiusi ed apribili solo mediante effrazione, oppure muniti di suggello di garanzia recante la denominazione o la sigla del confezionatore, applicato in modo tale da impedire che il contenuto del recipiente possa essere estratto senza la rottura del suggello stesso. Sui recipienti devono risultare con caratteri indelebili, ben visibili e in lingua italiana, la denominazione del prodotto secondo le norme vigenti, il volume o il peso netto della merce, il nome e il cognome o la ragione sociale del confezionatore ed il luogo dello stabilimento di confezionamento.

Le norme di cui al precedente comma non si applicano quando venga trasferito olio di oliva dal frantoio al deposito del produttore e dal deposito di questi a quello del primo destinatario. Dette norme non si applicano quando l'olio d'oliva è inviato mediante autocisterne o cisterne ferroviarie o navali.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Sui recipienti contenenti oli di oliva commestibili e oli di semi commestibili provenienti dall'estero deve risultare oltre alle indicazioni di cui al primo comma, anche la denominazione e il domicilio o la sede dell'importatore.

Gli oli di oliva commestibili e gli oli di semi commestibili, fino a 5 chilogrammi, debbono essere confezionati esclusivamente in recipienti nei quali siano contenuti litri 0,100, litri 0,250, litri 0,500, litri 1, litri 2 e litri 5, oppure chilogrammi 0,100, chilogrammi 0,250, chilogrammi 0,500, chilogrammi 1, chilogrammi 2 e chilogrammi 5.

Le indicazioni di cui al primo e al terzo comma del presente articolo possono essere apposte sui recipienti di qualsiasi capacità anche mediante etichette bene incollate sui recipienti medesimi; oppure, ad eccezione dei recipienti di cui al comma precedente, mediante cartellini applicati con suggello di garanzia.

Art. 8.

Nei negozi di minuta vendita gli oli di semi commestibili debbono essere tenuti e venduti esclusivamente in recipienti chiusi e sigillati secondo le norme del precedente articolo e recanti le indicazioni ivi prescritte.

Art. 9.

Nella vendita al minuto, in forma ambulante, gli oli di oliva commestibili e gli oli di semi commestibili debbono essere detenuti e venduti esclusivamente in recipienti confezionati secondo le norme di cui al precedente articolo 7.

Art. 10.

È fatto divieto di detenere negli stabilimenti sostanze chimiche che non siano di impiego usuale nella raffinazione degli oli di oliva e di semi e che non siano autorizzate dal Ministero della sanità.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

Soppresso.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 11.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 8 e 9 della presente legge è punito con la multa di lire 200.000 per ogni quintale o frazione di quintale di olio di semi e con la reclusione fino a un anno.

Nei casi di particolare gravità, le pene sono raddoppiate.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4 è punito con l'ammenda fino a lire due milioni.

Chiunque trasporta o fa trasportare le oleine, le morchie e gli altri sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva, degli oli estratti dalle sanse di oliva e degli oli di semi non denaturati o comunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5 è punito con la multa da lire 1 milione a lire 3 milioni.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6 è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la merce è confiscata ai sensi dell'articolo 240 del Codice penale e si applica l'articolo 518 dello stesso Codice.

Art. 12.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 8 e 9 entrano in vigore un anno dopo la data di pubblicazione della presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 11.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 8 e 9 della presente legge è punito con la multa di lire 200.000 per ogni quintale o frazione di quintale di olio di semi o di olio di oliva e con la reclusione fino a un anno.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 12.

Identico.